

parte I

**TURISMO**

**ATTIVITA' TURISTICA**

**E DIRITTO**

**(oggetto d'analisi e prospettiva giuspubblicistica)**

parte I

# TURISMO

✓ **come fenomeno *economico***

(intersettoriale, di rilievo sempre maggiore, in rapida trasformazione)

✓ **come fenomeno *culturale***

(connesso con la fruizione dei beni culturali ed in stretto rapporto con i più ampi processi di evoluzione della collettività)

✓ **come fenomeno *sociale***

(mezzo di integrazione e di sviluppo sociale)

## **IL TURISMO NELLA PROSPETTIVA GIUSPUBBLICISTICA**

Disciplina del fenomeno turistico per mezzo di norme ed istituti che ne “stabilizzano”, regolano ed organizzano il fondamento e le “dinamiche” in quanto riconducibili all’interesse della collettività

## **ALCUNI RIFERIMENTI GENERALI**

- ✓ “Unità di misura” fondamentale dei fenomeni (in quanto *giuridici*) è l'ORDINAMENTO non le singole norme
- ✓ La connessione diretta tra il fenomeno turistico e l'interesse generale spiega la predisposizione di regole, di apparati pubblici e di poteri volti, da un lato, a supportare e coordinare l'attività dei privati, e, dall'altro, a tutelare diritti ed a perseguire obiettivi della collettività
- ✓ Nella prospettiva del diritto pubblico, dunque, assumeranno rilievo tanto le posizioni dei singoli poste in diretta connessione con l'interesse generale, quanto il complesso di soggetti, poteri e funzioni che agiscono o in nome e per conto, o per il sostegno e la promozione (a vario titolo) di quell'interesse

parte I

## **L'EVOLUZIONE COMPLESSIVA DELL'ORDINAMENTO E' SEGNATA PRINCIPALMENTE DA**

- ✓ LA "CRISI" DELLO STATO SOVRANO
- ✓ IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE SOVRANAZIONALE
- ✓ UNA SEMPRE PIU' NETTA CENTRALITA' DEL MERCATO
- ✓ LA PROFONDA TRASFORMAZIONE DEL "WELFARE STATE"
- ✓ IL DECENTRAMENTO ISTITUZIONALE ED ORDINAMENTALE
- ✓ L'EMERSIONE DEL "PRIVATO SOCIALE"

**IL TURISMO**

**NELLO SPAZIO GIURIDICO**

**INTERNAZIONALE**

# DIRITTO PUBBLICO DEL TURISMO

---

parte II

## **SI TRATTA DELLA DISCIPLINA DI RAPPORTI GIURIDICI ALL'INTERNO DELLA COMUNITA' INTERNAZIONALE (TRA VARIE SOGGETTIVITA' E NON SOLO TRA STATI)**

***Per mezzo di:***

- 1) **FONTI CONSUETUDINARIE** (ad es.: *pacta sunt servanda* – sostanzialmente irrilevanti in materia di turismo)
- 2) **FONTI DI DIRITTO PATTIZIO** (Trattati)
- 3) **FONTI CONTEMPLATE DA ACCORDI ISTITUTIVI DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI** (ad es.: *risoluzioni ONU*)

## **DISCIPLINA COSTITUZIONALE DEI RAPPORTI TRA DIRITTO INTERNO E DIRITTO INTERNAZIONALE**

- ✓ **Art. 10, co. 1, Cost.** (rinvio mobile e “adattamento automatico”)
- ✓ **Artt. 80 Cost.** (autorizzazione delle Camere alla ratifica dei trattati)
- ✓ **Art. 87, co. 8, Cost.** (potere presidenziale di ratifica)
- ✓ **Art. 117, co. 1, Cost.** (subordinazione delle leggi al diritto internazionale pattizio)

parte II

## **FONTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE IN MATERIA DI TURISMO (cenni)**

(in generale **pochi accordi multilaterali** a fronte di **numerosi accordi bilaterali**)

### **TRA GLI ACCORDI MULTILATERALI POSSIAMO RICORDARE**

- ✓ La Convenzione di Varsavia sul trasporto aereo (1929-1955);
- ✓ La Convenzione sulla responsabilità degli albergatori per i beni di proprietà dei viaggiatori” (1967);
- ✓ La Convenzione sul *contratto di viaggio* predisposta nel 1970 dall’UNIDROIT (*International Institute for the Unification of Private Law*) e ratificata in Italia nel 1977 (scarsa incisività);
- ✓ La Convenzione di Atene sul trasporto marittimo (1974);
- ✓ La Convenzione di Berna sul trasporto ferroviario (1980).

## **L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TURISMO (OMT)**

- ✓ Istituita nel 1970 sulla base di un'organizzazione sorta nel 1925
- ✓ Vi hanno aderito 138 Paesi (divenuti 161 nel 1999) e più di 350 Membri affiliati (privi del diritto di voto e divenuti oltre 390 nel 1999) di natura sia pubblica che privata
- ✓ Oltre all'Italia ne fanno parte 24 organizzazioni italiane
- ✓ Dal 2003 è formalmente un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite avente personalità giuridica e sede a Madrid
- ✓ Si propone di promuovere, sul piano internazionale, un turismo responsabile, sostenibile ed universalmente accessibile, anche allo scopo di favorire lo sviluppo economico, la comprensione internazionale, la pace, la prosperità, il rispetto e l'osservanza dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui

**IL TURISMO**

**NEL**

**DIRITTO COMUNITARIO**

## **FASI DELL'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI TURISMO**

(\*in linea generale bisogna tener presente che la disciplina del turismo in senso stretto è sempre stata, e continua ad essere, una materia di competenza degli Stati membri)

- 1) PRIMA FASE** : caratterizzata esclusivamente da interventi indiretti (1957 – 1979);
- 2) SECONDA FASE** : caratterizzata dai primi interventi diretti facenti leva, perlopiù, sulle libertà economiche (1980 – 1990);
- 3) TERZA FASE** : il turismo diviene una materia per la quale si può far ricorso ai *poteri impliciti* e, col Trattato di Lisbona, alla competenza complementare della UE

## **PRIMA FASE** **(dal 1957 al 1979)**

- ✓ Il Trattato istitutivo della CEE del 1957 non prendeva affatto in considerazione il settore turistico (all'epoca ritenuto, peraltro, di scarso interesse economico).
- ✓ Negli anni '60 e '70 è possibile rinvenire solo dei riferimenti indiretti, contenuti, perlopiù, in direttive inerenti la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali all'interno del mercato comune.
- ✓ Indirette appaiono anche talune forme di tutela che discendono da norme comunitarie che, a vario titolo, garantiscono il turista ed alcuni operatori del settore (ma non tutti) in quanto attori economici.
- ✓ Nel 1976 storica decisione della Corte di Giustizia (***Watson vs Bellmann***) in base alla quale la libertà di circolazione riguarda non solo il prestatore di servizi, ma anche il fruitore.

# DIRITTO PUBBLICO DEL TURISMO

---

parte III

## **SECONDA FASE** **(dal 1980 al 1990)**

- ✓ Negli anni '80 primi interventi diretti nel settore del turismo.
- ✓ Nel dicembre 1983 risoluzione del Parlamento europeo **“Politica comunitaria nel settore del turismo”** contenente 4 linee guida di intervento per Consiglio e Commissione: **(1)** destagionalizzazione e decongestionamento dei flussi; **(2)** sviluppo di modelli eco-compatibili e valorizzazione dei beni culturali; **(3)** sviluppo di forme alternative di turismo; **(4)** tutela del turista-consumatore.
- ✓ Nel 1986 decisione del Consiglio europeo per la costituzione di un **“Comitato consultivo del turismo”** cui si aggiunge un programma della Commissione sulla **“Azione comunitaria nel settore del turismo”**
- ✓ Nella giurisprudenza della Corte di Giustizia degli anni '80 vengono puntualizzati taluni principi relativi al turista quale **“destinatario di servizi”**

## **TERZA FASE** **(dal 1990 ad oggi)**

- ✓ **Direttiva 90/314** sui *viaggi “tutto compreso”* in cui si mette a fuoco una nozione di *turista-consumatore* non troppo dissimile da quella del nostro ordinamento (per *consumatore* si intende colui che nel rapporto contrattuale agisce al di fuori del proprio ambito professionale. Il turista, in particolare, è una categoria di consumatore molto esposta alle patologie contrattuali perché acquista il prodotto “a scatola chiusa”)
- ✓ A partire dal Trattato di Maastricht del 1992 il turismo è considerato una materia per la quale si può far **ricorso ai poteri impliciti** ex art. 308 TUE in quanto connesso alle finalità di cui all’art. 2 TUE
- ✓ Con una **decisione del 1992 (n. 92/421)** viene attuato un piano di azione comunitario di assistenza al turismo
- ✓ Importante **sentenza del 1996 della CGE** che vincola gli Stati membri ad offrire adeguate garanzie nei casi di fallimento di un’impresa turistica
- ✓ Col Trattato di Lisbona (in vigore dal 2009), il turismo diviene materia di competenza “complementare” della UE

## DINAMICHE IN ATTO

- ✓ Attenzione sempre crescente, a livello comunitario, della **economia della conoscenza** come fondamento della trasformazione e della crescita dell'Unione (tanto nei processi economici, quanto in quelli istituzionali diviene centrale la circolazione e la promozione della conoscenza soprattutto in relazione all'utilizzo delle nuove tecnologie)
- ✓ Rilevata l'importanza crescente del settore turistico che, oggi, rappresenta il 5,5% del Pil europeo e, circa, 5 milioni e mezzo di occupati diretti nel settore
- ✓ Svolgimento di forum a cadenza tendenzialmente annuale nei quali scambiare dati ed esperienze, mettere a fuoco strategie comuni, assumere iniziative promozionali
- ✓ Nel forum svoltosi a Gennaio 2011 rilevanti impegni in ordine alla condivisione di dati ed iniziative, ed alla creazione di un marchio europeo del turismo di qualità

**EVOLUZIONE GENERALE  
DELLA DISCIPLINA  
DEL TURISMO  
NELL'ORDINAMENTO  
ITALIANO**

## LE ORIGINI

- ✓ La prima disciplina del turismo in Italia risale ad oltre un secolo fa e la sua storia sembra essere sospesa tra un approccio iniziale di estremo interesse (ad es. creazione dell'ENIT) ed una evoluzione successiva, per certi versi, incerta ed ambigua
- ✓ Il turismo appare come una libera attività di singoli o gruppi riconducibile all'**interesse di persone fisiche**. Tale interesse, tuttavia, coinvolge un numero così elevato di persone che diviene un **interesse della collettività** a cui i pubblici poteri offrono tutela ed impulso senza assumersene direttamente la cura e l'esercizio
- ✓ In origine la disciplina di questo settore era assorbita totalmente dal diritto privato nella cui sfera si pongono anche le prime associazioni ed organismi di promozione turistica (il *CAI* del 1863, la *Lega Navale* del 1899)
- ✓ Le prime forme di organizzazione pubblica in senso stretto risalgono agli inizi del '900 con la creazione di **enti pubblici** (quindi soggetti autonomi e non organi dello Stato-persona) per la promozione e valorizzazione delle località turistiche (*Aziende di cura, soggiorno e turismo*) ed in particolare, nel 1919, di un ente nazionale (l'*ENIT*, originariamente sorto per ricostruzione delle Tre Venezie) per la promozione del turismo italiano all'estero

parte IV

## LE DIRETTRICI FONDAMENTALI DEL MODELLO REPUBBLICANO

✓ Con la Costituzione del '48 emerge un interesse specifico per il turismo già in Assemblea costituente quale strumento cardine per la ripresa, cosicché la materia “*turismo e industria alberghiera*” viene inserita tra le competenze legislative ripartite tra Stato e Regioni

✓ L'ordinamento repubblicano eredita ed “aggiorna” (trasformandone profondamente, via via, i presupposti, le finalità e l'applicazione concreta) tre direttrici fondamentali, messe a fuoco già dall'ordinamento post-unitario, che connotano il “modello italiano”:

**A)** *creazione di enti di promozione turistica* operanti localmente, amministrati da rappresentanti delle categorie interessate (secondo una formula di partenariato pubblico-privato) e finanziati essenzialmente con tasse di scopo;

**B)** *tutela di un primario interesse di promozione unitaria del turismo italiano all'estero* (ENIT);

**C)** *disciplina delle attività recettive e delle altre imprese e professioni turistiche*

parte IV

## I PRINCIPALI RIFERIMENTI COSTITUZIONALI

- ✓ **Art. 9 Cost.**, laddove, al primo comma, *promuove lo sviluppo della cultura*, ed al secondo comma *tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*;
- ✓ **Art. 16 Cost.**, che garantisce la *libertà di circolazione e soggiorno*;
- ✓ **Art. 32, co. 1 Cost.**, che tutela il diritto alla salute (da intendere anche nella sua dimensione psichica e quindi necessariamente connessa con lo svago);
- ✓ **Art. 36, co. 3 Cost.**, che prevede il diritto (indisponibile) del lavoratore al riposo settimanale ed alle ferie obbligatorie;
- ✓ **Art. 117 Cost.**, che disciplina il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni attribuendo a queste ultime la competenza “residuale” in materia di turismo, ma lasciando alla legislazione statale numerose competenze che “intersecano” il turismo;
- ✓ **Art. 118 Cost.**, che disciplina il riparto di funzioni amministrative;
- ✓ **Art. 120, co. 1 Cost.**, che vieta alle Regioni di ostacolare la circolazione infrastatale

## LE FUNZIONI PUBBLICHE FONDAMENTALI

- 1) **Programmazione, indirizzo e coordinamento** delle politiche di settore (in una prima fase forte accentramento, poi decentramento su base regionale e coinvolgimento dei privati)
- 2) **Sviluppo e tutela del turismo** quale attività economico-sociale (organizzata secondo modelli che si connotano essenzialmente per il più o meno intenso grado di decentramento decisionale e per il minore o maggiore coinvolgimento dei privati)
- 3) **Vigilanza e controllo** (sull'accesso al mercato turistico, sui servizi erogati, sulla tutela del patrimonio culturale e ambientale)

## I PRINCIPALI ATTORI ISTITUZIONALI

- ✓ Il **Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo**, creato nel 2008 presso la Presidenza del Consiglio, sulla base di competenze mutate dall'originario *Ministero del turismo, dello sport e dello spettacolo* (istituito nel 1959 e soppresso, in seguito a referendum, nel 1993) passate poi a vari Ministeri, e oggi retto da un *Ministro senza portafoglio*
- ✓ L'**ENIT** (Ente nazionale italiano per il turismo), riformato e trasformato in *ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo* dalla legge n. 80/05, che ha il compito di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e di favorirne lo sviluppo. Dotato di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, è sottoposto all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro del Turismo
- ✓ Il **sistema delle Conferenze**, quali organi di raccordo tra Stato, Regioni, Province autonome ed Enti locali nell'esercizio delle rispettive competenze
- ✓ La **Conferenza nazionale del turismo**, prevista dall'art. 3 della l. 135/01, che costituisce un'organizzazione stabile (si riunisce almeno ogni 2 anni) per l'individuazione e la rappresentazione dei molteplici interessi pubblici e privati riconducibili al settore turistico
- ✓ Gli **assessorati regionali**, impegnati a realizzare e coordinare le politiche regionali del settore
- ✓ **Aziende di Promozione turistica (APT), Pro loco ed Uffici di informazione ed accoglienza turistica**, quali soggetti impegnati a promuovere, a vario titolo, l'offerta turistica locale

parte IV

## **ALCUNE TAPPE SIGNIFICATIVE DELL'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA**

- ✓ Con la **legge n. 617/59** viene istituito il Ministero del turismo, dello sport e dello spettacolo (in un quadro di sostanziale accentramento amministrativo)
- ✓ Con l'**istituzione delle Regioni** e col conseguente progressivo decentramento istituzionale, avviato negli anni '70, vengono decentrate sempre più anche le funzioni inerenti, più o meno direttamente, il turismo
- ✓ Agli inizi degli anni '80 l'approvazione di una **legge quadro (legge 17 maggio 1983, n. 217)** offre la prima normativa organica in materia di *turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica*
- ✓ Nel 1993 viene abrogata con referendum la l. n. 617/59 (**soppressione del Ministero del turismo**)
- ✓ Con la "**Riforma Bassanini**" (in particolare con la l. n. 59/97 e d. l.vo n. 112/98) si realizza un più avanzato decentramento delle funzioni a "Costituzione invariata"

parte IV

(segue a)

## **ALCUNE ULTERIORI TAPPE DELL'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA**

- ✓ Con la **legge 29 marzo 2001, n. 135** viene derogata totalmente la legge quadro del 1983 e riformato profondamente l'intero settore turistico
- ✓ Con le **leggi costituzionali n. 1 del 1999 e nn. 2 e 3 del 2001** viene riformato l'intero Titolo V della Parte seconda della Costituzione col conseguente significativo rafforzamento dell'autonomia regionale e locale (tanto sul piano legislativo, quanto su quello amministrativo) da cui discendono discipline differenziate
- ✓ Sulla scia della l. 135/01 (che prevedeva l'istituzione dei c.d. *sistemi turistici locali*) e del rafforzamento delle competenze regionali determinato dalla riforma del Titolo V, si afferma una **pluralità di nuovi modelli regionali differenziati** di promozione e sostegno del turismo
- ✓ Il 5 maggio del 2011 viene annunciata l'approvazione di un decreto legislativo che riforma la legge n. 135/01 e che introduce (senza aver raggiunto un'intesa con le Regioni) un nuovo **Codice del turismo**

**(segue b)**

## **APPROVAZIONE DEL “*CODICE DEL TURISMO*” E SUCCESSIVA SENTENZA DI INCOSTITUZIONALITA’**

- ✓ Viene approvato il **decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79 (c.d. *Codice del turismo*)** che abroga la legge n. 135/01 ed innova profondamente la materia sulla base di una delega legislativa (legge n. 246/05).
- ✓ Il “**Codice del turismo**”, articolato in 68 articoli suddivisi in 7 titoli, interviene sull’intera disciplina preoccupandosi non solo di coordinare le norme esistenti, ma, anche, di introdurre una nuova disciplina volta a modificare ed integrare i principi che regolano il settore, a “semplificare” i rapporti tra operatori e PA, a ridefinire i requisiti ed i criteri di classificazione delle imprese turistiche, ad integrare le fattispecie di tutela del turista e, più in generale, a rilanciare un potere ordinario di intervento dello Stato volto a garantire la tutela di interessi “unitari” del settore.
- ✓ Con la **sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2012** viene dichiarata incostituzionale gran parte del nuovo “Codice del turismo” (ben 19 gli articoli censurati) per “eccesso di delega”, ovvero per aver ridefinito (illegittimamente) i rapporti tra Stato e Regioni.

## **RIPARTO DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI**

- ✓ Rapporto generale tra Stato e Regioni storicamente problematico
- ✓ Per le Regioni a Statuto speciale prevista (dagli Statuti, ai sensi dell'art. 116 Cost.) una competenza esclusiva in materia di turismo
- ✓ Prima della riforma del Titolo V del 2001 competenza "concorrente" tra Stato e Regioni ordinarie in materia di *"Turismo e industria alberghiera"* (ex "vecchio" art. 117, co. 1, Cost.)
- ✓ Dopo la riforma, competenza "residuale" delle Regioni (art. 117, co. 4 Cost.) in materia di turismo, ma soggetta a limiti e "interferenze" da parte di titoli di intervento statali di natura trasversale o idonei, comunque, ad intersecare, più o meno direttamente, la disciplina del turismo in senso stretto (ex art. 117, co. 2 Cost., come ad es. la *concorrenza*, il *diritto privato*, la *determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali*, le *norme generali sull'istruzione*, *l'ambiente*, *l'ecosistema e i beni culturali*)
- ✓ Competenza regolamentare piena delle Regioni (ex art. 117 co. 6 Cost.) e funzioni amministrative conferite o trasferite, con legge statale o con legge regionale, e, comunque, attribuite in base ai principi *sussidiarietà*, *differenziazione e adeguatezza*

## **I NODI PROBLEMATICI...**

- ✓ Il settore turistico è caratterizzato da una complessa articolazione di profili problematici e di implicazioni che difficilmente possono essere ricondotti ad una visione unitaria, soprattutto sotto il profilo della disciplina normativa, dell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso afferenti e degli obiettivi generali da perseguire
- ✓ Al di là delle difficoltà intrinseche al settore, resta altresì problematico e poco efficace il riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali
- ✓ Perdurante difficoltà a modulare ed a rendere "virtuoso" l'intervento pubblico

## **...ED ALCUNE LINEE DI SVILUPPO**

- ✓ Progressivo arricchimento e differenziazione dell'offerta turistica (oltre le forme di turismo tradizionale, si afferma il turismo sociale, congressuale, religioso...)
- ✓ Interazione sempre più stretta tra turismo ed altri interessi pubblici ad esso contigui (ambiente, beni culturali, integrazione sociale, scambio culturale...)
- ✓ Ruolo dei privati sempre più significativo ed incisivo

parte V

# **I PRINCIPALI INTEVENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI TURISMO**

parte V

## **ALCUNI RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA**

- ✓ **Legge 17 maggio 1983, n. 217** “*Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento dell’offerta turistica*” - Legge quadro volta a riordinare organicamente il settore
- ✓ **Legge 5 dicembre 1985, n.730** “*Disciplina dell’agriturismo*” (punto di convergenza di più livelli normativi – comunitario, nazionale e regionale – sostituita da una nuova **legge quadro del 2006, la n. 96** ed affiancata dalla legislazione regionale di dettaglio)
- ✓ **Legge 24 ottobre 2000, n. 323** “*Riordino del settore termale*”
- ✓ **Legge 29 marzo 2001 n. 135** “*Riforma della legislazione nazionale del turismo*” (sostituisce la legge quadro del 1983) e successivo DPCM 13 settembre 2002 attuativo della legge stessa
- ✓ **Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80** che trasforma e potenzia l’ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
- ✓ **Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206** “*Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*” (disciplina dei contratti di viaggio)
- ✓ **Decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79 (c.d. Codice del turismo)** che abroga la legge n. 135/01, ma che viene dichiarato, in parte, incostituzionale (Corte cost., sent. n. 80/12)

parte V

## LA LEGGE 135/01

- ✓ Legge che riforma organicamente la disciplina del settore riordinando le funzioni (comprese quelle di raccordo tra differenti soggetti istituzionali e non) e prevedendo sia nuovi strumenti organizzativi di sostegno e promozione del turismo, sia nuovi principi di definizione delle *imprese turistiche* nonché di tutela dei fruitori di servizi turistici
- ✓ Viene posto l'accento sulla valorizzazione e sullo sviluppo del sistema turistico (la definizione dei principi e degli obiettivi viene delegata ad un successivo DPCM)
- ✓ All'**art. 3** viene prevista l'istituzione della **Conferenza nazionale del Turismo** quale organizzazione stabile per la rappresentazione degli interessi del settore turistico
- ✓ All'**art. 4** viene disciplinata una *Carta dei diritti del turista*
- ✓ L'**art. 5** contiene la principale novità di questa legge costituita dai **Sistemi turistici locali** quali strumenti mirati a favorire, su base territoriale, l'integrazione del turismo con altre attività produttive in una stessa area che appare idonea a sviluppare un'offerta turistica unitaria
- ✓ L'**art. 7** definisce, con un alto grado di flessibilità, le *imprese turistiche* lasciando alla legislazione regionale la disciplina degli aspetti di dettaglio

parte V

## I SISTEMI TURISTICI LOCALI

- ✓ Strumento di promozione, “integrazione” e sviluppo dell’offerta turistica (su base regionale e/o interregionale) previsto dall’art. 5 della legge n. 135/01
- ✓ **L’art. 5 della legge n. 135/01** definisce come sistemi turistici locali quei “*contesti turistici omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate*”
- ✓ Si tratta di uno strumento attraverso il quale individuare aree (anche interregionali) in grado di proporre un’**offerta turistica integrata** per mezzo di soggetti e strutture in vario modo coordinati ed impegnati nell’offerta, nella promozione e nell’informazione turistica
- ✓ La legge si limita a prevedere il riconoscimento dei *sistemi turistici locali* con provvedimento regionale, che può predisporre formule organizzative molto varie ed articolate attraverso l’aggregazione di enti locali e vari soggetti pubblici e privati
- ✓ La Regione mantiene un ruolo di *indirizzo e coordinamento* attraverso le sue strutture di Giunta (assessorati regionali al turismo, enti, uffici amministrativi etc.)

parte V

## **ATTUAZIONE REGIONALE DEI STL**

- ✓ Grande attenzione da parte delle Regioni nonostante la riforma del Titolo V (immediatamente successiva) attribuisca loro una competenza (tendenzialmente) piena in materia di turismo
- ✓ Attuazione secondo modelli diversificati in base al rapporto pubblico/privato; al tipo di approccio progettuale ; al tipo di strumenti di valorizzazione del livello decisionale locale
- ✓ Quattro tappe fondamentali nella individuazione ed elaborazione del modello da utilizzare:
  - 1) Verifica della loro utilità in rapporto all'organizzazione esistente;
  - 2) Individuazione delle aree interessate, dei requisiti e della forma giuridica da adottare;
  - 3) Definizione dell'organizzazione, della capacità progettuale, dei soggetti da coinvolgere (pubblici e privati) e degli strumenti da utilizzare;
  - 4) Disciplina del regime dei finanziamenti (perlopiù sistema del *cofinanziamento* di progetti)
- ✓ In alcuni casi equiparazione di aggregazioni di soggetti pubblici e privati già operanti nel settore ai STL (così l'Emilia Romagna)
- ✓ La ridefinizione dei rapporti tra Stato e Regioni, dopo la riforma costituzionale del 2001 (e la giurisprudenza della Corte costituzionale), colloca i STL non più nella scia della attuazione della legge n. 135/01, ma come autonomi strumenti regionali di disciplina del settore turistico

parte V

## LA DIVERSIFICAZIONE DEI MODELLI REGIONALI DI *STL* (alcuni esempi)

- ✓ **Umbria, Marche e Liguria** hanno seguito strettamente il modello indicato dalla l. 135/01
- ✓ L'**Abruzzo**, con la l.r. 17/04, ha previsto 2 tipi di *STL* (aree sviluppate e aree a vocazione turistica) quali specifiche articolazioni della più ampia organizzazione turistica regionale
- ✓ La **Lombardia** ha previsto un'organizzazione molto destrutturata dei *STL* ("riconosciuti" attraverso l'approvazione di un *programma di sviluppo turistico* coerente con la programmazione regionale) assegnando un ruolo essenziale ai privati e ai Comuni
- ✓ Il modello adottato dall'**Emilia Romagna** si fonda sulla equiparazione di strutture e soggetti già operanti (le *Unioni di prodotto*) ai *STL* previsti dalla l. 135/01
- ✓ La **Toscana** si è discostata (formalmente) dalla l. 135/01 riconducendo, tuttavia, le funzioni proprie dei *STL* a quei territori che perseguono e attuano le finalità previste dal piano regionale di sviluppo economico

parte V

## IL RUOLO DEGLI ENTI LOCALI

- ✓ La disciplina legislativa degli Enti locali è contenuta, principalmente, nelle leggi n. 142/90 e n. 267/00 (Testo Unico degli Enti locali), le quali vanno, tra l'altro, considerate alla luce della successiva riforma costituzionale del 2001 dell'intero Titolo V
- ✓ Le riforme degli anni '90 introducono la novità di affidare alla legge regionale il compito di specificare le funzioni di province e comuni (art. 4 l. 267/00) determinando la fine dell'uniformità degli EE.LL. e introducendo la novità delle *aree* e delle *città metropolitane*
- ✓ Il modello generale vede gli EE.LL. come livello chiamato a svolgere la funzione amministrativa sulla base (ex art. 118 Cost.) dei principi di *sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza*, nonché del conferimento di funzioni da parte dello Stato o delle Regioni
- ✓ Al di là dell'esercizio delle funzioni in generale, nel settore turistico gli EE.LL. operano, in concreto nell'attuazione delle politiche decise da altri, soprattutto in ordine alla gestione del territorio, alla creazione di reti di collaborazione pubblico-privato, all'esercizio di compiti di amministrazione attiva e di controllo
- ✓ Promozione del turismo, a livello locale, attraverso Aziende di Promozione Turistica (APT), istituite con leggi regionali, ed uffici di Informazione e di Accoglienza Turistica (IAT)

parte V

## **BREVE STORIA DI APT E IAT**

**Vi è una tradizione risalente che ha radicato a livello locale gli interventi di sostegno al settore turistico**

In origine fu prevista una fitta rete di *Enti provinciali del turismo* (EPT), sorti nel 1935 e riordinati con d.lgs. n. 1044 del 1960, costituiti presso ogni capoluogo di Provincia come enti dipendenti dal Governo, poi trasformati in enti pubblici dipendenti dalle Regioni.

Gli EPT andavano ad affiancarsi alle *Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo* (AACST), nate nel 1926, poi riordinate con d.lgs. n. 1042 del 1960, e costituite nei territori a particolare vocazione turistica.

Sia agli *Enti provinciali del turismo* che alle *Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo* competeva la promozione delle risorse turistiche locali.

La legge quadro n. 217/83 aveva, poi, introdotto le nuove *Aziende di promozione turistica* (APT), in sostituzione degli EPT e delle AACST, quali nuovi enti funzionali (istituiti dalle Regioni e da queste dipendenti) finalizzati alla promozione ed all'informazione turistica locale.

Alle APT veniva affidato anche il compito di individuare i relativi ambiti territoriali turisticamente rilevanti e di provvedere alla costituzione di uffici di *Informazione e di Accoglienza Turistica* (IAT)

**ALCUNI  
ELEMENTI PECULIARI  
DELLA DISCIPLINA  
REGIONALE PUGLIESE**

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ **L.R. n. 28/78** *“Interventi della Regione Puglia per la promozione del turismo pugliese”*
- ✓ **L.R. n. 11/99** *“Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”* (disciplina di dettaglio posta nel quadro dei principi fissati dalla legge quadro 217/83)
- ✓ **L.R. n. 17/01** *“Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast”*
- ✓ **L.R. n. 1/02** *“Norme di prima applicazione dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n.135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese”* innanzitutto attuativa dei sistemi turistici locali e poi modificata dalla **L.R. n. 18/10** *“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese)”*
- ✓ **L.R. n. 34/07** *“Trasferimento alle Province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo”*
- ✓ **L.R. n. 37/08** *“Norme in materia di attività professionali turistiche”*

## **LE FUNZIONI DELLA REGIONE PUGLIA (art. 2 L.R. 1/02)**

- a) *Programmazione e coordinamento delle attività e delle iniziative turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale;*
- b) *Promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva dell'offerta turistica regionale, nonché dell'immagine delle diverse componenti dell'offerta turistica presenti sul territorio regionale;*
- c) *Organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali del turismo;*
- d) *Istituzione dell'Osservatorio regionale sul turismo;*
- e) *Realizzazione dei progetti speciali, anche in collaborazione con l'Ente nazionale italiano turismo (ENIT), con altre Regioni, con altri enti pubblici, con organizzazioni e con operatori privati.*

## I SISTEMI TURISTICI LOCALI PUGLIESI

✓ (art. 5 L.R. n.1/02) “*La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, riconosce i sistemi turistici locali **promossi dagli enti locali o da soggetti privati**, singoli o associati, al fine di favorire l'integrazione armonica e compatibile tra le politiche del turismo, quelle del Governo per il territorio e quelle dello sviluppo economico*”

✓ **Previsti ampi compiti e finalità per i STL:**

a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche;

b) attuare interventi intersettoriali e infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale;

c) sostenere l'innovazione tecnologica degli Uffici di informazione e di accoglienza ai turisti (IAT);

d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di club di prodotti, nonché alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;

e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici

✓ Viene disciplinato un sistema generale di finanziamento dei STL attraverso il *cofinanziamento* (condiviso tra UE, Stato e Regione) di *progetti* e non di soggetti

parte VI

## **REGOLAMENTO REGIONALE n. 4/09 E DISCIPLINA DEI *STL***

✓ **Sistemi turistici locali articolati in due tipologie:**

1) *Sistema Turistico Locale a carattere Territoriale* (che può assumere anche *rilievo regionale*), destinato alla promozione ed allo sviluppo della qualità dell'offerta turistica complessivamente individuata su di un territorio "integrato";

2) *Sistema Turistico Locale Tematico* (omologati ai *distretti produttivi* di cui alla L.R. n.23/2007), destinato a rafforzare la competitività, l'innovazione, e la crescita delle imprese che operano in ambito regionale nel settore del turismo

✓ La Regione per il riconoscimento degli STL chiede che venga elaborato un programma di sviluppo di valenza almeno triennale

✓ E' possibile costituire, con un Decreto di Giunta, anche dei ***Sistemi turistici interregionali*** (STI), che possono avere anche carattere transfrontaliero, su iniziativa di STL già operanti. A tale proposito la Giunta può anche individuare apposite modalità per consentire ai STI lo svolgimento delle proprie attività per il perseguimento delle specifiche finalità ad essi assegnate

# DIRITTO PUBBLICO DEL TURISMO

---

parte VI

## ***PUGLIAPROMOZIONE (ex ARET)***

- ✓ Il Titolo III della **L.R. 1/02** (artt. 6 e ss.) ha previsto e disciplinato l'**Agenzia regionale del turismo (ARET)**, in sostituzione delle vecchie APT, quale "*organismo tecnico operativo e strumentale della Regione*" per svolgere "*attività di promozione locale, di qualificazione e di sviluppo turistico del territorio regionale*"
- ✓ La L.R. n. 18/10 ha modificato significativamente l'organizzazioni, i compiti, la dotazione di beni ed il nome stesso dell'ARET (cambiato in "**Pugliapromozione**" attraverso il conseguente Decreto del Presidente della Giunta n.176/11)
- ✓ In particolare "*Pugliapromozione*" (ex art. 2 l. 18/10):
  - a)** promuove la conoscenza e l'attrattività del territorio; **b)** favorisce lo sviluppo di occupazione stabile nell'ambito del turismo (sulla base di obiettivi fissati dalla Regione); **c)** promuove e qualifica l'offerta turistica dei sistemi territoriali; **d)** promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, giovanile, nonché di quello sociale; **e)** sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali; **f)** attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi; **g)** favorisce la diffusione di un'ampia cultura dell'ospitalità tra gli operatori pubblici e privati e la popolazione locale; **h)** promuove la cultura della tutela dei diritti del turista consumatore; **i)** assicura alle strutture regionali strumenti operativi a supporto del coordinamento delle attività e delle iniziative dei STL; **j)** esercita le funzioni e i compiti amministrativi già assegnati alle APT; **k)** collabora con il sistema delle Camere di commercio; **l)** svolge ogni altra attività a essa affidata

# **I SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE TURISTICO**

## L'IMPRESA TURISTICA

- ✓ Definizione di impresa riconducibile innanzitutto all'**art. 2082 CC** in base al quale è **imprenditore** *“chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni o servizi”* (tre requisiti fondamentali: 1) attività economica; 2) organizzazione di capitale e lavoro; 3) professionalità)
- ✓ La Costituzione, poi, attrae direttamente nella propria disciplina l'attività imprenditoriale positivizzando la tutela e i limiti generali propri della *iniziativa economica privata* (art. 41 Cost.)
- ✓ Solo con la legge n. 135/01 si giunge ad una definizione generale (sia pure molto ampia ed elastica) delle imprese turistiche definendole (art. 7) come soggetti che *esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica*
- ✓ Il Codice del turismo (d. l.vo n. 79/11) ha esteso la nozione di impresa turistica (art. 4) ricomprendendovi attività economiche di varia natura (come, ad es., i parchi divertimenti), anche *senza scopo di lucro* (art. 5) e ne ha rafforzato le possibilità di accesso a contributi, agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e benefici previsti per l'industria, subordinandone l'idoneità alla sola iscrizione al registro delle imprese (art. 4, co. 3) nelle forme previste dalla l. n. 580/93

## L'IMPRESA TURISTICA (segue)

- ✓ A partire dall'attuazione delle "leggi Bassanini" (d.l.vo n. 112/98), vengono introdotti i principi e le concrete modalità di semplificazione delle procedure amministrative di autorizzazione e di esercizio delle attività di impresa
- ✓ Le imprese turistiche, in particolare, sono assoggettate all'iscrizione al registro delle imprese, ex legge n. 580/93, e non più al registro degli esercenti commercio (Rec) così come previsto, inizialmente, dalla legge n. 217/83.  
L'iscrizione al registro degli esercenti commercio è previsto solo nei casi in cui si effettui la somministrazione di cibi e bevande
- ✓ **(Sportello unico)** Il d.l.vo n. 79/11, all' art. 17, prevede che per "garantire l'applicazione dei principi di trasparenza, uniformità, celerità del procedimento ovvero la maggiore accessibilità del mercato si applicano alle imprese... le disposizioni relative allo *Sportello unico* di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del relativo regolamento attuativo, fatte salve le forme di semplificazione più avanzata previste dalle specifiche discipline regionali."
- ✓ Vengono meno anche gran parte dei vincoli relativi alla sicurezza pubblica di cui alla l. 773/31

## LE ATTIVITA' RICETTIVE

- ✓ Costituiscono, storicamente, la “spina dorsale” del settore turistico, tant'è che la legge 217/83 riconduceva, in generale, l'impresa turistica all'attività ricettiva *tout court*, formulandone una tipizzazione che è, in larga parte, rimasta
- ✓ Originariamente le attività ricettive erano suddivise in ben poche tipologie (in epoca fascista erano articolate, essenzialmente, in alberghi, pensioni e locande). Oggi è possibile rinvenire, invece, una grande varietà di strutture e di attività riconducibili alla ricettività in senso lato
- ✓ L' art. 2, co. 4, della l. 135/01 ha fatto rientrare le strutture e le attività ricettive tra quelle attività d'impresa che una successiva attuazione normativa ha disciplinato stabilendo *standard minimi* relativi alla tipologia ed alla qualità dei servizi da offrire.  
Il d.l.vo n. 79/11 ha abrogato, come noto, la legge n. 135/01 introducendo una disciplina nuova, la quale, tuttavia, ha seguito le sorti di incostituzionalità di gran parte del decreto (Corte cost., sent. n. 80/12) ed ha lasciato campo, pressoché, libero alla disciplina regionale.
- ✓ Il tradizionale inquadramento del settore suddivide le attività ricettive in tre categorie fondamentali: **1) attività alberghiere**; **2) esercizi paralberghieri** (motel, residenze, etc.); **3) strutture extralberghiere** (campeggi, villaggi, agriturismi, dimore storiche, rifugi alpini, etc.)
- ✓ I prezzi, dopo la l. 284/99, sono determinati dai privati col solo obbligo di comunicazione

## LE AGENZIE DI VIAGGIO

- ✓ Le **agenzie di viaggio** rappresentano una particolare tipologia di imprese turistiche inquadrate e disciplinate da un fitto intreccio di norme privatistiche e pubblicistiche
- ✓ La prima definizione normativa la troviamo nella **legge quadro del 1983 (art. 9)** che costituisce un punto di partenza, ma non solo, poiché la successiva legge n. 135/01, pur abrogando la legge quadro, in tema di agenzie di viaggio ne ricalca, sostanzialmente, i contenuti. Secondo tale definizione *“sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti”*
- ✓ Necessaria l’iscrizione al registro delle imprese, e presupposto per il rilascio dell’autorizzazione regionale è l’abilitazione all’esercizio delle agenzie di viaggio. Se il titolare non ha l’abilitazione è necessario un Direttore tecnico i cui requisiti sono disciplinati da leggi regionali
- ✓ Previste due tipologie fondamentali di agenzie: a) **Tour operator** (l’agenzia produce il pacchetto turistico offerto); b) **Travel agent** (agenzia che effettua mera intermediazione)
- ✓ Obbligo di effettuare congrui depositi cauzionali e polizze assicurative per il risarcimento dei clienti in caso di accertata responsabilità dell’agenzia negli obblighi assunti

## LE PROFESSIONI TURISTICHE

- ✓ Parziale sovrapposizione tra *impresa* e *professione*, le quali, tuttavia, vanno distinte sulla base dell'esistenza (nell'impresa) o meno (nella professione) di una "preponderante" organizzazione di mezzi
- ✓ Ad ogni modo, per *professione* si intende un'**attività svolta in modo prevalente, non occasionale ed in forma individuale**
- ✓ Con la riforma costituzionale del 2001 se il *turismo* rientra tra le materie di competenza residuale delle Regioni, le *professioni* (in generale) sono ricondotte alla competenza concorrente tra Stato e Regioni. La Corte costituzionale, a questo riguardo, nella sent. n. 153/06, ha affermato, peraltro, che permangono quelle leggi quadro che disciplinano talune particolari professioni (come, ad es., le guide alpine e i maestri di sci)
- ✓ La definizione e l'inquadramento generale delle professioni turistiche, originariamente previsti dall'art. 7, co. 5, della legge n. 135/01, sono stati sostituiti dalla disciplina del c.d. "Codice del turismo" il quale, all'art. 6, definisce le stesse come "*quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati*"
- ✓ Accertamento dei requisiti professionali e autorizzazione effettuati dalla Regione, ma valevole sull'intero territorio nazionale (ad esclusione delle guide a causa della peculiarità dell'attività svolta)

# **LA TUTELA DEL TURISTA E “DEL TURISMO”**

parte VII

## LA TUTELA DEL TURISTA

- ✓ Prevista in specifica relazione alle finalità (molteplici) di cui è portatore il turismo (sviluppo economico, culturale e sociale; tutela del consumatore; tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale; promozione degli scambi culturale; integrazione sociale)
- ✓ **In ambito internazionale** è prevista una sorta di *moral suasion* (Codice mondiale etico del turismo) legato a finalità “globali” di scambio virtuoso tra i popoli e sostenibilità dello sviluppo progressivo del turismo
- ✓ **In ambito comunitario** si riconnette principalmente alla tutela di talune libertà economiche anche in quanto portatrici di finalità sociali e culturali
- ✓ **Nell’ordinamento interno** si pone attenzione, per un verso, alla tutela del turista quale peculiare figura di consumatore (che compra, sostanzialmente, a scatola chiusa), e, per l’altro, alla pluralità di interessi pubblici riconducibili all’utilizzo ed allo sviluppo dei servizi turistici *lato sensu* intesi (di natura economica, culturale, sociale, etc.)
- ✓ **Due riferimenti normativi generali:** a) la **Carta dei diritti del turista** (prevista dalla legge n. 135/01, art. 4) e b) il **Codice del consumo** (D. l.vo n. 206/05), che recepisce essenzialmente norme e principi di derivazione comunitaria, sulla correttezza e trasparenza dei contratti di viaggio, nonché sulla qualità dei servizi trattati

## **(segue) IL QUADRO GENERALE DI PROTEZIONE “DEL TURISMO”**

*Il complesso di norme che configurano il sistema complessivo, da un lato, di protezione pubblica del turista e, dall'altro, di salvaguardia dell'intero comparto turistico, può essere sinteticamente inquadrato su due grandi piani di intervento:*

- a) **Previsione di strumenti che agiscono “a monte”** dell'offerta di servizi turistici (intervenendo in merito alla completezza dell'informazione sui servizi resi, alla correttezza professionale, alla corrispondenza tra servizi acquistati, servizi resi e prezzi praticati, alla qualificazione professionale degli operatori, all'idoneità delle strutture da utilizzare, all'efficacia dei controlli pubblici, etc.);
- b) **Previsione di strumenti che agiscono “a valle”** (riconducibili, fondamentalmente, al risarcimento (ora anche per *danno morale*) del turista, in qualche modo non soddisfatto o danneggiato nella fruizione di servizi acquistati o prenotati, attingendo a depositi cauzionali, a polizze assicurative o al *fondo nazionale di garanzia del turista*, istituito nel 1995)

## **TURISMO E TUTELA DELL'INTERESSE PUBBLICO**

- ✓ Inizialmente il turismo era considerato sotto il mero profilo economico-commerciale e la tutela era rivolta esclusivamente ai profili di sicurezza pubblica e di corretto esercizio delle attività ad esso inerenti (quest'ultimo profilo era attratto totalmente nella sfera privatistica)
- ✓ Successivamente, per un verso, si colgono le intime connessioni con i beni pubblici e con lo sviluppo socio-economico della collettività, e, per l'altro, si radica la consapevolezza della più ampia natura culturale e sociale, oltre che economica, del turismo
- ✓ Assumono progressivamente rilievo non solo gli operatori, pubblici e privati, che operano nel settore, ma, anche, gli utenti finali
- ✓ Il turismo si rivela, in particolare, non solo uno straordinario fattore di crescita economica, ma anche un efficace strumento di elevazione culturale (turismo culturale), di integrazione sociale e di contrasto ai fenomeni di emarginazione e di disagio sociale (turismo sociale)
- ✓ Al centro della riflessione e degli interventi normativi viene posto l'obiettivo della *crescita sostenibile del turismo*, fondata sulla razionalizzazione dei flussi, nonché sull'armonico bilanciamento tra le esigenze di conservazione e quelle di valorizzazione dei beni connessi al turismo stesso